

Relazione dell'Avvocato Vincenzo Teresi del Foro di Napoli

L'occasione di discorrere con Voi, in un momento di serenità, del pensiero di Calamandrei trasfuso nel libro in oggetto mi ha riempito di gioia e segretamente ho ringraziato gli amici per avermi delegato a tanto, anche se ero ben conscio della delicatezza dell'argomento da trattare.

E ciò è tanto più vero nel momento attuale in cui l'Avvocatura Civile soffre nel Nuovo Palazzo di Giustizia napoletano le note difficoltà per raggiungere le aule di udienza ubicate ad altissimi piani, difficoltà che non appaiono ben comprese dalle alte sfere della Magistratura, cui spetta il compito della organizzazione degli Uffici giudiziari.

Non v'è dubbio, peraltro, che la lettura del sottotitolo del libro possa generare, al primo istante, un sorriso sarcastico ovvero possa far sorgere sospetti: troppe sono le amene storielle che si raccontano gli avvocati nei corridoi dei palazzi di giustizia sull'operato di questo o quel Giudice.

La lettura del libro, invece, offre tutt'altro scenario.

Al di là, infatti, dei vari aneddoti che il Calamandrei, con la sua sottile ironia e con il sorriso compiaciuto e bonario dell'esperto e navigato Avvocato, narra con fare suadente, è facile cogliere sin dalle prime pagine del libro la profonda analisi della funzione del Giudice, operata dal Calamandrei con tale acutezza e serenità da lasciare il segno nel lettore.

1) a) Orbene, il primo punto sul quale voglio con voi soffermarmi è l'amore che, con discrezione e senza ombra di servilismo il Calamandrei nel suo libro "L'elogio dei giudici" manifesta come elemento naturale per l'Avvocato non già nei riguardi di questo o di quel Giudice, quasi per esercitare una captatio benevolentiae, ma nei confronti dei Giudici nel loro complesso, in considerazione della funzione quasi religiosa loro assegnata dalla collettività, ben riconoscendo i limiti e i difetti delle singole persone chiamate a svolgere in concreto la funzione giudicante.

L'Autore sottolinea al riguardo come la potestas iudicandi ha sempre avuto in ogni epoca storica una funzione quasi religiosa che addirittura nei secoli bui avvicinava il Giudice alla divinità, e che oggi nello Stato laico pone i Giudici, nell'esplicazione delle loro funzioni, in una posizione superiore, tanto che suol dirsi che la pronunzia giudiziale trasforma il bianco in nero "res iudicata fecit de albo nigrum" e che è ritenuta valida e impegnativa, al pari della verità assoluta "res iudicata pro veritate habetur", anche se il pro che precede definisce i limiti umani dell'accertamento giudiziale, pur se intangibile e irretrattabile.

E il detto Amore per la funzione del Giudice gli Avvocati, secondo il Calamandrei, manifestano nelle loro appassionate arringhe difensive ovvero nelle loro dotte e forbite memorie scritte, quando si sforzano di chiedere giustizia e comprensione per quelle pene umane che i clienti, con il conferimento dell'incarico difensivo, hanno loro consegnato, e che essi conservano nel loro cuore.

E per ingraziarsi l'oggetto del suo amore, l'Avvocato cerca di penetrarne l'animo, attento a cogliere il minimo gesto di assenso o di contrarietà sul volto del Giudicante; se infine la decisione attesa non è conforme alla sua aspettativa, l'Avvocato ne prova il dolore dell'innamorato tradito, e si sforza di capire perchè le sue parole o i suoi scritti non hanno sortito l'effetto sperato, perchè il suo amore non è stato ricambiato, ma se, dopo un consimile evento, l'Avvocato appare adirato e pieno di odio e anche di disprezzo verso i Giudici, tale sentimento di lì a qualche attimo svanisce e lascia il passo al rinnovato ardore di tornare a sottoporre al Giudice un'altra questione o un altro aspetto della stessa questione.

Non bisogna perciò credere, dice il Calamandrei, all'Avvocato che nel momento dello sconforto per l'esito negativo del processo manifesta e ostenta la sua insoddisfazione per l'operato dei Giudici: egli, infatti, sa bene che la Giustizia umana, pur con i suoi limiti e con i suoi difetti, esiste e deve esistere per forza, altrimenti vana sarebbe la sua figura e ingiustificato sarebbe il suo impegno, e che la verità sostanziale da lui proclamata dovrà prima o poi rifulgere nella sua interezza.

E il Crocifisso posto nelle aule di giustizia, dice il Calamandrei, è il più forte simbolo di un errore giudiziario.

b) L'Avvocato dunque sa bene che il Giudice non è una creatura sovrumana, superiore a critiche e a sospetti, intangibile alle miserie e agli affanni umani, a pressioni politiche o amicali, ma sa altrettanto bene che quello, nel momento nel quale svolge la potestas iudicandi, deve porsi a debita distanza da simpatie o amicizie personali, da credi religiosi o tendenze politiche, da centri di potere o di interessi, egli deve dimenticare i suoi problemi, le sue miserie e i suoi affanni, anche quelli personali e familiari, deve soltanto fare i conti con la sua coscienza, perchè egli in tale momento dispone della vita, della libertà, degli affetti e anche dei patrimoni delle parti del processo. E' per tal motivo che l'Avvocato si augura sempre che il Giudice che dovrà giudicare la causa del suo cliente abbia scelto di entrare nella Magistratura per vocazione, così come l'aspirante sacerdote fa nel momento in cui entra in seminario.

La fede nella funzione del Magistrato è perciò per l'Avvocato analoga alla fede del credente nella funzione del ministro del culto: egli si augura sempre che il Giudice, con il suo aiuto, sia illuminato nella proclamazione della verità processuale, così come il credente si augura che il sacerdote sia illuminato dal Signore nella proclamazione delle verità di fede.

Ed è da questo accostamento che il Calamandrei ricava la visione della funzione quasi religiosa della giustizia, aggiungendo, a tal fine, che come la considerazione di eventuali deviazioni del sacerdote dai suoi doveri non fa venir meno nel credente la fede in Dio, così l'analisi di eventuali storture processuali o di errate decisioni produce sì nell'Avvocato un grande dolore e una forte pena contingenti ma non fa svanire in lui la fede nei Giudici.

Ricorda il Calamandrei che nei suoi ammonimenti Gesù Cristo invitava a "non giudicare per non essere giudicati", onde si augura che colui il quale abbia deciso di sottrarsi a tale ammonimento si dimostri sempre all'altezza della scelta fatta e amministri giustizia con scrupolo e senso di responsabilità, teso soltanto alla ricerca della verità, conscio del fatto che il processo, anche quello civile, è sempre una pena per i litiganti.

Ma poi, come il credente che di fronte a fatti costituenti efferati delitti si interroga nell'immediato sul perchè il Signore li abbia consentiti e di lì a poco, calmata la emozione, si dà da solo la risposta addebitando i delitti stessi all'opera dell'uomo, frutto della sua libera volontà, dei suoi vizi e dei suoi difetti, così l'Avvocato, attutita la pena del suo cuore per una sentenza che ritiene ingiusta, si rinvigorisce e riacquista le sue energie ed è pronto a ridimensionare quanto accaduto cercando generosamente nelle carte del processo la fonte dell'errore che a suo avviso sarebbe stato commesso.

c) Ciò che, però, l'Avvocato non perdona al Giudice è la perdita dell'entusiasmo che lo aveva spinto ad intraprendere la funzione giudicante e che lo aveva assistito nei primi processi della sua vita quando, giovane alle prime armi, emetteva le prime decisioni con il senso di responsabilità connesso al suo ruolo e con la passione della verde età.

Nulla è di più raccapricciante, per il Calamandrei, del Giudice il quale emette le sentenze così come un impiegato disbriga una pratica di ordinaria amministrazione.

E proseguendo nel parallelismo, con la funzione sacerdotale, dice il Calamandrei che "Il Giudice che si abitua a rendere giustizia è come il Sacerdote che si abitua a dire messa", dimentico del turbamento che lo aveva accompagnato quando era un prete novello, per cui auspica che il Giudice, anche al termine della sua carriera, tremi al pensiero di sbagliare ogni volta che deve decidere un processo, così come aveva fatto quando aveva pronunciato le sue prime sentenze.

d) Tale altissima considerazione della funzione del Giudice, pur la dovuta comprensione dei difetti e dei limiti dei singoli, è il cuore dell'Elogio che il Calamandrei nel libro in esame gli dedica e che, sottolinea, proviene da un Avvocato.

L'elogio non è un panegirico nè ha sottintesi ironici o satirici: è la sincera e onesta analisi di ciò che dovrebbe essere lo svolgimento della funzione del Magistrato, e che tante volte, ricorda l'Autore è stato rispettato, tanto da condurre più volte i Giudici nei periodi del ventennio fascista al sacrificio della loro vita o della loro carriera.

L'aggiunta "Scritto da un Avvocato", invece, è una testimonianza e un attestato di credibilità perchè sta a indicare che, a onta delle comuni dicerie, soltanto l'Avvocato, formato alla stessa

cultura del Giudice, e portatore dei suoi stessi limiti e difetti, può comprenderlo e stargli vicino anche nel momento della sentenza che ritiene ingiusta, cercando di trovare con il cliente le parole atte a giustificarla.

Egli sa bene che in questo caso il suo compito diventa più difficile ma più nobile perchè egli deve contribuire a mantenere alta nel cittadino la fede nei Giudici, consapevole del fatto che il venir meno di quella farebbe venir meno anche la fede che il cittadino nutre nella funzione dell'Avvocatura.

2) Altro punto, doviziosamente illustrato dal Calamandrei, che merita a mio avviso riflessione, è l'accostamento tra l'Avvocato e il Giudice, entrambi servitori della Giustizia.

a) Il primo, quale difensore del cittadino, rappresenta infatti il popolo, a nome del quale è esercitata dal secondo la funzione giurisdizionale: egli pure, perciò, assolve una funzione pubblica, che preesiste al processo e ne rende ammissibile lo svolgimento, seppur nel singolo caso tutela l'interesse del privato.

Sotto il profilo soggettivo, poi va aggiunto che l'Avvocato e il Giudice nel processo sono portatori della stessa cultura e dello stesso bagaglio giuridico, ma i loro diversi ruoli impongono differenti caratteristiche personali.

Advocati nascuntur, iudices fiunt dice il Calamandrei, per rappresentare il fatto che l'Avvocato, pur dopo anni di esperienze, fa bene a conservare l'entusiasmo, l'ardore e la partigianeria dei suoi verdi anni, laddove il Giudice deve tendere ad acquistare nel corso degli anni quell'equilibrio e quel senso morale che gli sono indispensabili nell'applicazione della legge, impersonale e astratta, al caso concreto.

L'Avvocato può essere, e di regola lo è, combattivo, impulsivo, impetuoso, appassionato, generoso, talvolta anche eccessivo, anche se va avanti negli anni, e per tali qualità il cliente lo ammira, laddove il Giudice è l'Avvocato purificato dall'età, al quale gli anni decorsi hanno tolto gli orpelli esteriori che i clienti ammirano nell'Avvocato, e trova le sue doti nella ponderatezza e nella saggezza, le quali, come è noto, aumentano col passare degli anni.

Chiosa Calamandrei: "L'Avvocato è la gioventù del Giudice: questo è la vecchiaia dell'Avvocato". L'Avvocato trova la sua massima espressione nella partigianeria, il Giudice la rinviene nel suo equilibrio e nella sua imparzialità.

L'Avvocato è l'aspetto dinamico e propulsivo della giustizia specie quando, nell'interesse del cliente, propone con il suo ingegno e la sua fantasia nuove soluzioni o nuove interpretazioni della legge, mentre il Giudice ne è l'aspetto statico, volto a tenere ferma con la dottrina e la giurisprudenza consolidate la certezza del diritto.

L'Avvocatura e la Magistratura, aggiunge ancora il Calamandrei, obbediscono però alla legge dei vasi comunicanti, perchè soltanto dove gli Avvocati sono indipendenti i Giudici possono essere imparziali; e d'altronde i difetti dell'una classe reagiscono sull'altra: l'Avvocato che manca di rispetto al Giudice, ovvero il Giudice che manca di rispetto all'Avvocato, provoca la reazione irriguardosa dell'altra parte ed entrambi ingenerano nel popolo la sfiducia verso la imparzialità degli Organi Giudicanti.

L'Avvocato attento, studioso e ben preparato, pragmatico ed efficace induce il Giudice a un approfondito esame della vicenda processuale, dei suoi antecedenti e della elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale, laddove l'Avvocato cavilloso e prolisso induce il Giudice alla disattenzione e alla superficialità.

L'Avvocato deve essere così intelligente da suggerire al Giudice la soluzione della lite facendogli nascere il convincimento che egli l'abbia trovata da sé; il Giudice deve essere così equidistante dalle parti da accettare una delle tesi contrapposte senza enfasi, senza compiacimenti, senza retorica, come se avesse sviluppato un calcolo aritmetico.

b) Ciò che però più apprezza il cittadino sia nell'Avvocato che nel Giudice è la superiorità morale, perchè non v'è per il cittadino maggiore ferita di quella derivante dal richiamo all'aforismo "Dura lex sed lex", che serve soltanto a giustificare, da parte dell'Avvocato, una colpevole superficialità o disattenzione e, da parte del Giudice, la mancata comprensione delle vicende umane e la freddezza e

quasi automatica applicazione di quella regola che ha accomunato situazioni esternamente simili ma intrinsecamente difformi.

Tale superiorità morale, secondo il Calamandrei, si estrinseca nell'Avvocato in quell'opera meritoria di carità che è la capacità di ascoltare i racconti delle sofferenze altrui mostrando partecipazione al dolore dell'innocente e della vittima degli altrui soprusi, ma pure comprensione della vergogna del colpevole: il cliente che ha la fortuna di essere ascoltato con pazienza dall'Avvocato gliene è grato anche se, al termine della sua esposizione, gli verrà da quello spiegato che la sua aspettativa non potrà sortire esito giudiziario felice o comunque che egli avrà nel processo poche probabilità di vittoria.

La superiorità morale del Giudice, invece si estrinseca, nella distaccata contemplazione delle vicende umane; ogni cittadino si aspetta dal Giudice comprensione e un'attenta valutazione delle sfumature della sua vicenda: egli vorrebbe che il Giudice indossasse di volta in volta i panni dell'inquilino e del locatore, del lavoratore e del datore di lavoro, del reo e della vittima, prendendo insieme su di sé e contemperandoli gli opposti interessi di chi accusa e di chi si difende.

3) Il libro termina con un dialogo appassionato e commovente tra un Avvocato e un Giudice, entrambi sul finire della loro vita professionale, ciascuno dei quali, rivivendo il passato, evidenzia i lati peggiori della sua professione e quelli migliori della professione dell'altro.

Orbene, dopo aver entrambi dato atto del fatto che soltanto l'amore per la propria toga, e non la bramosia del denaro o della gloria, li hanno spronati nella loro vita professionale, entrambi confessano di essere felici per aver fatto il loro dovere e per aver contribuito a dare agli uomini un poco di giustizia e un sollievo alle loro sofferenze, onde non serbano rimpianti e si avviano tranquilli al traguardo della loro vita.

Ed è in questa consapevolezza di essere stati uniti nella lotta contro il dolore, dice il Giudice all'Avvocato, che possiamo darci la mano come fratelli.

Con questo dialogo, che in alcuni punti raggiunge vertici di poesia, il Calamandrei ribadisce che l'Avvocato e il Giudice sono complementari, sono le due facce della stessa medaglia, onde sottolinea che anche la professione dell'Avvocato, come quella del Giudice, ha una funzione quasi religiosa, e che le due professioni possono esercitarsi meritevolmente soltanto se dettate dalla comune vocazione di lenire le sofferenze umane secondo il discorso della Montagna: "Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia ..."